

A L L E G A T I

ALLEGATO 1



**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
10/131/CU08/C2**

**SCHEMA DI D.LGS. IN MATERIA DI AUTONOMIA DI ENTRATA
DELLE REGIONI E PROVINCE, NONCHÉ FABBISOGNI STANDARD
IN SANITÀ**

Punto 8) O.d.g. Conferenza Unificata

Le Regioni hanno definito alcune proposte emendative, di seguito elencate, tese ad attuare i contenuti della legge delega n. 42/09 così da far emergere il ruolo delle amministrazioni regionali nel nuovo sistema del federalismo fiscale in base a quanto delineato nei principi della delega stessa.

Su alcune questioni è stato possibile formalizzare specifici emendamenti per altre l'analisi ha consentito di rilevare elementi di significativa criticità. Ad esempio il rinvio alla legge statale o a normazione di rango secondario non sembra assicurare la completa attuazione della delega.

Le criticità più rilevanti possono essere considerate quelle relative alla mancata determinazione dei LEA/LEP, per tutte le materie lett. m) art. 117 Costituzione, che assumono un rilievo importante per l'individuazione del fabbisogno sanitario e che, pertanto, devono essere definiti all'interno del decreto legislativo.

Analogamente il rinvio ad altri provvedimenti di carattere amministrativo (quando la delega ne affidava, invece, la definizione al decreto legislativo) su questioni particolarmente importanti quali:

- (i) modalità di convergenza ai costi standard e alla capacità fiscale,
- (ii) quantificazione della minore dimensione demografica
- (iii) quantificazione del livello di perequazione
- (iv) la perequazione infrastrutturale

devono essere anche queste risolte nel contesto del decreto delegato.

Per quanto attiene al versante dell'autonomia finanziaria, si tratta di verificare la possibilità di ampliare il paniere dei tributi a disposizione delle Regioni con particolare riferimento all'imposizione sulle società, soprattutto nella considerazione che la prevista eliminazione dell'IRAP priverebbe le Regioni di strumenti per l'esercizio delle proprie politiche nel settore dello sviluppo economico contrariamente al principio di continenza.

Infine, le Regioni ribadiscono la necessità della piena applicazione della legge 42 del 2009 nonché la disponibilità a proseguire il confronto con il Governo sulla base degli emendamenti e delle considerazioni svolte.

Schema di decreto legislativo in materia legislativo in materia di autonomia di entrata delle regioni e province, nonché fabbisogni standard in sanità:

PROPOSTE EMENDATIVE

Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente articolo 3 bis:

Art. 3 bis
(*Sblocco dell'autonomia impositiva*)

Sono abrogati l'articolo 1, comma 7 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito nella legge 24 luglio 2008, n. 126, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie, e l'articolo 77 ter, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

• **RIDUZIONE DELL'IRAP (art. 4)**

Emendamento

- Al comma 1, dopo le parole “fino ad azzerarle”, sono aggiunte le seguenti parole “e disporre deduzioni dalla base imponibile”
- Al comma 2, le parole “L’eventuale riduzione o azzeramento dell’Irap è” sono sostituite con le parole “Gli effetti finanziari derivanti dagli interventi di cui al comma 1 sono” e la parola “comporta” è sostituita dalla parola “comportano”.

• **SOPPRESSIONE TRASFERIMENTI DALLO STATO ALLE REGIONI (ART. 6)**

Emendamenti

➤ Alla rubrica dell'articolo 6,
dopo le parole “Regioni a statuto ordinario” sono aggiunte le parole “e delle spese dello Stato nelle materie di competenza legislativa regionale”

- Il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. I trasferimenti statali soppressi sono quelli individuati nell’Allegato 2 – Tavola 6 - della Relazione del Governo alle Camere in ottemperanza alla disposizione dell’art.2, comma 6, della legge 5 maggio 2009, n.42.
- dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:

“3. In conformità con quanto stabilito dall’articolo 14, comma 2 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 *“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in sede di attuazione dell’ articolo 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e quarto periodo del predetto articolo 14, comma 2. A tal fine sono stanziate le relative risorse nell’UPB *“Attuazione del federalismo fiscale”*.

4. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell’economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Riforme per il federalismo e con il Ministro con le rapporti con le Regioni, di intesa con la Conferenza Unificata, sono individuate le spese dello Stato nelle materie di competenza legislativa delle Regioni, ai sensi dell’articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione oggetto di abolizione e di contestuale sostituzione con quote di addizionale regionale all’IRPEF.”

• **SOPPRESSIONE TRIBUTI REGIONALI (ART. 7)**

Con gli emendamenti proposti viene specificata la precedente abrogazione disposta dall’art. 175, del d.Lgs. n. 152/2006, che ad esclusione del comma 6, dell’art. 22, ha abrogato l’intera legge n. 36/94 relativa all’addizionale regionale sui canoni per derivazioni d’acque pubbliche. Inoltre, viene assicurata la copertura del minor gettito derivante dalla soppressione dei tributi regionali. La tassa automobilistica viene riclassificata quale tributo proprio delle Regioni al fine di rendere autonoma la regolamentazione della materia. In alternativa a tale classificazione opera il principio di cedevolezza laddove lo Stato non abbia provveduto alla relativa normazione.

Viene, infine, prevista l’attribuzione alle Regioni del gettito derivante dal recupero fiscale sui tributi propri derivati, sulle addizionali e sulle partecipazioni per la quota corrispondente all’aliquota regionale.

Emendamenti

- Al comma 1 le parole *“l’addizionale regionale sui canoni statali per le utenze di acqua pubblica”* e le parole *“l’art. 18, legge 5 gennaio 1994, n. 36”* sono soppresse.
- Al comma 1 dopo il primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: *“Imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili”*.
- Al comma 1 dopo il secondo periodo sono aggiunte le seguenti parole: *“articoli 90- 95 della legge 21 novembre 2000, n.342”*.
- È aggiunto il comma 1 bis): *“Le Regioni disciplinano la tassa automobilistica regionale come tributo proprio di cui all’art. 7, comma 1, lettera b), numero 3, della legge n. 42/2009.”*
- È aggiunto il seguente comma 5: *“È assicurata alle Regioni la copertura del minor gettito derivante dalla soppressione dei tributi di cui al comma 1 ad aliquota base.”*

Articolo 7 bis

(Attribuzione alle Regioni del gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale)

1. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera c), numero 1), della legge 42/2009, è assicurato il riversamento diretto alle Regioni, in relazione ai principi di territorialità di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d) della legge 42/2009, dell'intero gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali di cui al presente decreto.
2. E' altresì attribuita alle Regioni, in relazione ai principi di territorialità di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d) della legge 42/2009, una quota del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale in materia di IVA, commisurata all'aliquota di partecipazione prevista dal presente decreto. Ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 42/2009, le modalità di condivisione degli oneri di gestione delle predette attività di recupero fiscale sono disciplinate con specifico atto convenzionale sottoscritto tra Regione ed Agenzia delle Entrate.
3. Qualora vengano attribuite alle Regioni ulteriori forme di partecipazione al gettito dei tributi erariali, è contestualmente riversata alle Regioni una quota del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale relativa ai predetti tributi, in coerenza a quanto previsto dal comma 2.
4. Con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono stabilite le modalità di riversamento diretto alle Regioni delle risorse di cui ai commi precedenti.

Articolo 7 ter

(Collaborazione delle Regioni con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Agenzia delle entrate per la gestione organica dei tributi erariali, regionali)

1. Nel rispetto della autonomia organizzativa delle Regioni nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e di riscossione, le Regioni possono definire con specifico atto convenzionale sottoscritto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Agenzia delle entrate le modalità per la gestione organica dei tributi regionali e delle partecipazioni al gettito dei tributi erariali di cui al presente decreto.
2. L'atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale di cui all'articolo 59 del D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 è adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le Regioni e sentita la Conferenza permanente per il funzionamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 42/2009.
3. La convenzione di cui al comma 1 definisce le modalità gestionali e operative, di ripartizione degli oneri dell'attività di recupero dell'evasione.
4. Al fine di assicurare a livello territoriale il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale di cui al comma 2, la convenzione di cui al comma 1 deve prevedere la possibilità per le Regioni di definire, di concerto con la Direzione

regionale dell’Agenzia delle Entrate, le direttive generali sui criteri della gestione e sull’impiego delle risorse disponibili.

5. Previo accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 4.

6. Il Direttore delle sedi regionali dell’Agenzia delle Entrate è nominato d’intesa con il Presidente della Regione, sentito il Consiglio delle Autonomie locali.

7. Per la gestione dei tributi il cui gettito sia ripartito tra gli enti di diverso livello di governo è istituito presso ciascuna sede regionale dell’Agenzia delle Entrate il Comitato regionale di indirizzo. Il Comitato è composto da un rappresentante designato dall’Agenzia, un rappresentante designato dalla Regione, un rappresentante designato dagli Enti locali. Il Comitato è presieduto dal Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate.

8. Le unità funzionali dell’Agenzia delle Entrate che provvedono alla gestione dei tributi, riscossi tramite il sistema unificato previsto dal d.Lgs. n. 241/97, il cui gettito sia attribuito interamente all’ente impositore, rispondono al Presidente della Regione, al Sindaco o al Presidente della Provincia per i tributi di rispettiva competenza”.

9. La convenzione di cui al comma 1 deve prevedere la condivisione delle basi informative e l’integrazione dei dati di fonte statale con gli archivi regionali e locali.

Articolo 7 quater

(Misure compensative di interventi statali sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi regionali)

1. Gli interventi statali sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi regionali di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2) della legge 42/2009 sono possibili, a parità di funzioni amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi.

2. La quantificazione finanziaria delle predette misure e l’individuazione delle modalità di finanziamento compensative sono disciplinati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa la Conferenza permanente per il funzionamento della finanza pubblica di cui all’articolo 5 della legge 42/2009.

• SOPPRESSIONE TRASFERIMENTI REGIONALI AI COMUNI (ART. 8)

Emendamenti

- Il comma 2 è così sostituito: “Con efficacia a decorrere dal 2013 ciascuna Regione a statuto ordinario determina, secondo quanto previsto dallo Statuto o, in coerenza dello stesso, con atto amministrativo, d’intesa con i Comuni del proprio territorio, una compartecipazione ai tributi regionali in

misura tale da assicurare un importo corrispondente ai trasferimenti regionali dovuti ai sensi del comma 1 del presente articolo. Con il medesimo procedimento potrà essere rivista la compartecipazione ai tributi regionali sulla base delle disposizioni legislative regionali sopravvenute che interessano le funzioni dei Comuni.”

- Al comma 4, all'inizio del primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: “Con efficacia a decorrere dalla data di cui al comma 1”.
- È aggiunto il comma 5: “Il fondo sperimentale regionale di riequilibrio cessa i suoi effetti al momento dell'istituzione del fondo perequativo di cui all'art.13 della legge 42/2009.”

- **CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE REGIONALI (ART. 10)**
Commissione Istruzione

Emendamento

- All'art. 10, comma 1, lett. c) le parole “istruzione scolastica” sono sostituite con “*istruzione e formazione professionale*”.

L'elenco delle materia lettera m) è stato frutto di un delicatissimo equilibrio in Conferenza delle Regioni.

- **FASE A REGIME E FONDO PEREQUATIVO (ART.11)**

Emendamenti

➤ All'articolo 11, il comma 1, lettera b) è così riformulato:
“quote dell'addizionale regionale all'Irpef, come ridefinite secondo le modalità del comma 1 dell'articolo 2”

➤ All'articolo 11, il comma 4, lettera c) è così riformulato:
“quote dell'addizionale regionale all'Irpef, come ridefinite secondo le modalità del comma 1 dell'articolo 2;”

➤ All'articolo 11, comma 6,
le parole “dall'emersione della base imponibile riferibile al concorso regionale nell'attività di recupero fiscale” sono sostituite dalle parole “del gettito di cui all'articolo 7 bis” e le parole “derivante dalla lotta contro l'evasione e l'elusione fiscale” sono sostituite dalle parole “del gettito di cui all'articolo 7 bis”.

➤ All'articolo 11, comma 8,
le parole “a), b) e c)” sono sostituite dalle parole “a), b), c) e d)”

COSTI E FABBISOGNI STANDARD NEL SETTORE SANITARIO
(CAPO IV, ARTT. DA 20 A 24)**Emendamenti****Art. 21)**

Comma 1): **alla fine del primo periodo aggiungere** “*tramite intesa ex art. 8 comma 6 L.31/2003 e, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 comma 2 della L.42/2009 lettere f) ed m), coerentemente con il fabbisogno derivante dalla determinazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA)*”.

Art. 22)

Il Comma 5) è così riformulato:

“Sono Regioni di riferimento le Regioni che hanno garantito l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizione di equilibrio economico e risultano adempienti, come verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria del 23 marzo 2005. A tale scopo si considerano in equilibrio economico le Regioni così come individuate all'art. 2, comma 3, del Patto per la Salute per gli anni 2010-2012, intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009.

Nella individuazione delle Regioni si dovrà tener conto dell'esigenza di garantire una rappresentatività in termini di:

- numerosità e composizione della popolazione (almeno 1/3 della popolazione nazionale);
- appartenenza geografica (nord, centro e sud), con almeno una regione di piccola dimensione geografica.”

Conseguentemente il comma 11 va riformulato.

La lettera e) del comma 6) è soppressa..

Dopo il comma 12 è inserito il seguente comma 13:

“Eventuali risparmi nella gestione del servizio sanitario nazionale effettuati dalle Regioni rimangono nella disponibilità delle regioni stesse”.

Inoltre si evidenziano **alcune criticità** già rilevate nel documento formulato dalle Commissione Salute e Affari Finanziari nella riunione del 12/10/2010 e trasmesse all'attenzione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

- **ELEMENTI INFORMATIVI (ART. 26)**

All'articolo 26, comma 2,
è abrogato il secondo periodo.

Autonomie speciali

Per quanto attiene le autonomie speciali la Corte Costituzionale ha espressamente riconosciuto nella sentenza n. 201 del 2010 che “la clausola di esclusione contenuta nell'art. 1, comma 2, della Legge n. 42 del 2009 stabilisce univocamente che gli unici principi della delega sul federalismo fiscale applicabili alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome sono quelli contenuti negli art. 15, 22 e 27 della medesima Legge Delega”.

In particolare l'articolo 27 demanda per le autonomie speciali a specifiche norme di attuazione statutaria il coordinamento della finanza pubblica. Le autonomie speciali che provvedono al finanziamento della spesa sanitaria senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato chiedono quindi l'esclusione delle medesime dall'applicazione del capo IV dello schema di decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina dei costi e fabbisogni standard nel settore sanitario.

Inoltre le autonomie speciali chiedono l'inserimento di una generale norma di raccordo che ribadisca che per le Regioni a statuto speciali e per le Province autonome rimane fermo quanto previsto dai rispettivi Statuti Speciali e dalle relative norme di attuazione, nonché dall'art. 27 della Legge 5 maggio 2009 n. 42.

All'art. 2, commi 2 e 3 viene confermata la regola sulle attuali disposizioni sul fabbisogno nazionale e sui meccanismi di erogazione del fondo, compreso quello sulla premialità.

Pertanto, il percorso pattizio e di concertazione che ha portato agli Accordi in ambito sanitario, compreso il Patto della Salute di cui viene confermata la centralità, deve continuare essere attuato.

Perciò, tutte le intese previste nel provvedimento in esame per la parte sanitaria (capo IV) devono intendersi quelle di cui all'art. 8, comma 6 della legge n. 131 del 2003 (“intesa forte”).

In merito alle risorse relative al fabbisogno si precisa che tra di esse devono essere ricomprese quelle per la parte indistinta, per gli obiettivi di piano e per le vincolate (indennizzi ex lege 210/1992, sanità penitenziaria, extracomunitari, aids, fibrosi cistica, ecc.) in modo da garantire quantomeno l'attuale finanziamento.

Permane un dubbio interpretativo in merito alla formulazione dei LEA con riferimento a tutte quelle prestazioni attualmente erogate dalle Regioni anche se non previste dal vigente DPCM (ad esempio: comunicatori elettronici per i pazienti ammalati di SLA ed assimilabili, previsti da PSN; cure palliative) ma già concordate con il Ministero della Salute e non ancora assentiti dal Ministero delle Finanze.

Con riferimento all'art. 22 comma 6) lettera c) si ritiene che il livello della spesa vada depurato dal finanziamento dei livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali solamente per la parte coperta con risorse aggiuntive regionali proprie.

Emendamenti richiesti dalle Regioni a Statuto speciale e dalle Province autonome:

- All'art. 3, comma 2, alla fine del secondo periodo sono aggiunte le seguenti parole: *“al netto di quanto devoluto alle Regioni a Statuto Speciale.”*.
- All'art. 3, comma 3, dopo le parole *“alle Regioni”* inserire *“a Statuto ordinario.”*.
- All'art. 13, sopprimere il comma 5;
- All'art. 20, comma 1, le parole *“e le Province autonome di Trento e Bolzano”* sono sostituite con le parole *“a Statuto ordinario.”*.
- All'art. 21, comma 1, secondo periodo, le parole *“e le Province autonome di Trento e Bolzano”* sono sostituite con le parole *“a Statuto ordinario.”*.
- All'art. 22, comma 4, primo periodo, le parole *“e le Province autonome di Trento e Bolzano”* sono sostituite con le parole *“a Statuto ordinario.”*.
- Dopo l'art. 26 è inserito il seguente:

“Art. 26-bis

(Disposizioni particolari per regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. *Per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome rimane fermo quanto previsto nei rispettivi Statuti speciali e nelle relative norme di attuazione, nonché all'articolo 1, comma 2, e agli articoli 15, 22 e 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.*
2. *Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome garantiscono la comunicazione degli elementi informativi e dei dati necessari all'attuazione del presente decreto nel rispetto dei principi di autonomia dei rispettivi Statuti speciali e del principio di leale collaborazione”.*

Le Regioni condividono che la perequazione relativa alle risorse che finanziano le funzioni non lettera m) sia calcolata sull'ammontare effettivo delle risorse perequabili.

Roma, 18 novembre 2010

ACCORDO

TRA IL GOVERNO E LE REGIONI

Roma, 16 dicembre 2010

Governo e Regioni, ritenendo strategica l'attuazione della legge n. 42 del 2009 in tutti i suoi aspetti, fermi gli obiettivi di finanza pubblica assunti in sede europea assumono i seguenti impegni:

1. Per le esigenze di finanziamento del trasporto pubblico locale il Governo si impegna ad assicurare, in aggiunta ai 425 milioni di euro previsti dalla legge di stabilità, ulteriori 75 milioni di euro per l'anno 2011.

2. Per le medesime esigenze del trasporto pubblico locale il Governo si impegna, a fronte del completo adempimento da parte delle Regioni a quanto stabilito in materia di Fondo sociale europeo con l'accordo del 12 febbraio 2009 e con l'intesa sancita l'8 aprile 2009, a reintegrare i trasferimenti alle Regioni per un importo di 400 milioni di euro per l'anno 2011. Il reintegro è effettuato con le modalità previste dal comma 29, secondo periodo, dell'articolo 1 della Legge di stabilità per l'anno 2011.

Il Governo e le Regioni si impegnano a prorogare la validità di tale intesa al 30/06/2011 allo scopo di promuovere entro tale data un ulteriore accordo normativo per il biennio successivo.

3. Il Governo si impegna ad escludere dal calcolo delle spese rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2011:

le spese finanziate con le risorse di cui al paragrafo 1;
nel limite di 400 milioni di euro- le spese finanziate con le risorse di cui al paragrafo 2 ai sensi del comma 29, secondo periodo;
nonché le spese finanziate con le risorse di cui all'articolo 1, comma 38, della legge di stabilità nel limite di 200 milioni di euro.

4. Le Regioni si impegnano:

a) a dare completo adempimento a quanto stabilito in materia di Fondo sociale europeo con l'accordo del 12 febbraio 2009 e con l'intesa sancita l'8 aprile 2009;
b) ad adottare, d'intesa con il Governo, ogni iniziativa opportuna per contrastare il fenomeno dei cd. falsi invalidi al fine di qualificare la spesa pubblica;
c) a partecipare attivamente alla lotta contro l'evasione fiscale, sulla base della fissazione, d'intesa con il Governo, di obiettivi di risultato predeterminati e verificabili.

5. Il Governo ferma gli obiettivi di finanza pubblica assunti in sede europea, si impegna, nei confronti delle Regioni che rispettino il patto di stabilità interno;

a) a rivedere, dall'anno 2012, coerentemente con quanto previsto dall'art. 14, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2010, i tagli dei trasferimenti suscettibili di fiscalizzazione;
b) a prevedere dall'anno 2012 la fiscalizzazione dei trasferimenti relativi al T:P.L. su ferro.

6. Il Governo conferma che le vigenti disposizioni limitative delle assunzioni non si applicano agli enti del S.S.N. delle Regioni che non sono interessate da piani di rientro.

7. Il Governo si impegna, a definire le norme conseguenti al presente accordo inoltre, ad assicurare l'ulteriore corso unitamente delle proposte di modifica normativa di cui all'allegato.



Proposte di modifica della legge di stabilità 2011

1. All'articolo 1 è inserito il seguente comma 148 bis:

“148 bis. Le Regioni che si trovano nelle condizioni di cui al comma precedente, si considerano adempienti al patto di stabilità interno se, nell'anno successivo, procedono ad applicare le seguenti prescrizioni:

- a) impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura non superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio. A tal fine riducono l'ammontare complessivo degli stanziamenti relativi alle spese correnti, al netto delle spese per la sanità, ad un importo non superiore a quello annuale minimo dei corrispondenti impegni dell'ultimo triennio;
 - b) non ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;
 - c) non procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione.
- A tal fine, il rappresentante legale e il responsabile del servizio finanziario certificano trimestralmente il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c). La certificazione è trasmessa entro i 10 giorni successivi a ciascun trimestre al Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata trasmissione della certificazione le Regioni si considerano inadempienti a tutti gli effetti. Lo stato di inadempienza e le sanzioni previste, ivi compresa quella di cui al comma 4, dell'art. 14 del DL 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scattano decorso il termine perentorio previsto per l'invio della certificazione.”

2. All'articolo 1, comma 143, nel primo periodo, la parola: “doppio” è sostituita dalla parola “triplo”.

3. All'articolo 1, comma 135, dopo le parole: “alla spesa del personale”, sono aggiunte, “ai trasferimenti correnti e continuativi a imprese pubbliche e private, a famiglie e a istituzioni sociali private.”.

4. Dopo il comma 130 aggiungere il seguente comma:

“130-bis. Ai fini della determinazione degli obiettivi di ciascuna Regione, le spese sono valutate considerando le spese correnti riclassificate secondo la qualifica funzionale” Ordinamento degli uffici — Amministrazione generale ed organi istituzionali” ponderate con un coefficiente inferiore a 1 e le spese in conto capitale ponderate con un coefficiente superiore a 1. La ponderazione di cui al presente comma è determinata con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato — Regioni, assumendo a riferimento i dati comunicati in attuazione dell'articolo 19-bis del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 2009, n. 166, valutati su base omogenea. Le disposizioni del presente comma si applicano nell'anno successivo a quello di emanazione del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al precedente periodo.”.

5. Dopo il comma 138 è aggiunto il seguente:

“138-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 136, 137 e 138, le Regioni definiscono criteri di virtuosità e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e ove non istituito con i rappresentanti regionali delle autonomie locali.”:

ERRAN.

CALDEROLI

RR
FITT

RR
RR

Testo concordato tra Governo e Autonomie

Intesa sullo schema di decreto legislativo in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario, a condizione che vengano apportate le seguenti modifiche:

-Dopo l'art. 1 è inserito il seguente:

Articolo 1-bis

(Misure in materia di finanza pubblica)

1. L'autonomia finanziaria delle regioni deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita.
2. La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, con specifico riguardo al limite massimo di pressione fiscale.
3. Fino alla determinazione, con legge, dei livelli essenziali delle prestazioni, tramite intesa conclusa in sede di Conferenza unificata sono stabiliti i livelli di servizio da erogare, aventi caratteristiche di generalità e permanenza, e il relativo fabbisogno, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

-Art. 3, comma 2: alla fine del secondo periodo sono aggiunte le parole: “al netto di quanto devoluto alle Regioni a Statuto Speciale e delle risorse UE”

(REGIONI)

-Art. 3, comma 3: dopo “alle Regioni” inserire “a Statuto ordinario”

(REGIONI)

-Art. 4, comma 1: dopo “fino ad azzerarle” inserire “e disporre deduzioni dalla base imponibile”

(REGIONI)

-Art. 4, comma 2: sostituire “L’eventuale riduzione o azzeramento dell’Irap è” con “Gli effetti finanziari derivanti dagli interventi di cui al comma 1 sono” e sostituire “comporta” con “comportano”

(REGIONI)

-Art. 5 comma 2: sostituire l’ultimo periodo:

“In caso di riduzione, l’aliquota deve assicurare un gettito che, unitamente a quello derivante dagli altri tributi regionali di cui all’articolo 8, comma 2, non sia inferiore all’ammontare dei trasferimenti regionali ai Comuni, soppressi in attuazione del medesimo articolo 8.”

-Art. 6: dopo il comma 2 è inserito il comma 2-bis:

“2-bis. In caso di trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni, in attuazione dell’articolo 118 della Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità che assicurano adeguate forme di copertura finanziaria, in conformità a quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera i), della legge 5 maggio 2009, n. 42.”

Art. 7, comma 1: riformularlo nel modo seguente:

“1. Ferma la facoltà per le Regioni di sopprimerli, a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono trasformati in tributi propri regionali la tassa per l’abilitazione all’esercizio professionale, l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, l’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del patrimonio indisponibile, la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, le tasse sulle concessioni regionali, l’imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili, di cui all’articolo 190 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, all’articolo 121 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, agli articoli da 1 a 7 e da 9 a 10 del d.l. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, all’articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, all’articolo 5 della legge 16

maggio 1970, n. 281, all'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, agli articoli da 90 a 95 della legge 21 novembre 2000, n. 342.”

-Art. 7, comma 2: sopprimere “Salvo quanto previsto dal comma 1,”

-Art. 7: e' aggiunto il comma 1-bis:

“1-bis. Fermi restando i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale le Regioni disciplinano la tassa automobilistica regionale come tributo proprio di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numero 3, della citata legge n. 42 del 2009”
(REGIONI)

-Inserire l'articolo 7-bis:

Articolo 7-bis

(Attribuzione alle Regioni del gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale)

1. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera c), numero 1), della citata legge n. 42 del 2009, è assicurato il riversamento diretto alle Regioni, in relazione ai principi di territorialità di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d) della medesima legge n. 42 del 2009, dell'intero gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali di cui al presente decreto.
2. E' altresì attribuita alle Regioni, in relazione ai principi di territorialità di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d) della citata legge n. 42 del 2009, una quota del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale in materia di IVA, commisurata all'aliquota di partecipazione prevista dal presente decreto. Ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera b) della citata legge n. 42 del 2009, le modalità di condivisione degli oneri di gestione delle predette attività di recupero fiscale sono disciplinate con specifico atto convenzionale sottoscritto tra Regione ed Agenzia delle Entrate.
3. Qualora vengano attribuite alle Regioni ulteriori forme di partecipazione al gettito dei tributi erariali, è contestualmente riversata alle Regioni una quota del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale relativa ai predetti tributi, in coerenza a quanto previsto dal comma 2.
4. Con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di riversamento diretto alle Regioni delle risorse di cui ai commi 1,2 e 3.

-Inserire l'articolo 7-ter:

Art. 7-ter

1. L'atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 è adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le Regioni e sentita la Conferenza permanente per il funzionamento della finanza pubblica, di cui all'articolo 5 della citata legge n. 42 del 2009.
2. Nel rispetto della autonomia organizzativa delle Regioni nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e di riscossione, le Regioni possono definire con specifico atto convenzionale, sottoscritto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Agenzia delle entrate, le modalità gestionali e operative dei tributi regionali, nonché le modalità di ripartizione degli introiti derivanti dall'attività di recupero dell'evasione. L'atto convenzionale, sottoscritto a livello nazionale, riguarda altresì le partecipazioni al gettito dei tributi erariali.
3. La convenzione di cui al comma 2 deve prevedere la condivisione delle basi informative e l'integrazione dei dati di fonte statale con gli archivi regionali e locali.
4. Per le medesime finalità stabilite al comma 2, le attività di controllo, di rettifica della dichiarazione, di accertamento e di contenzioso dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'IRPEF devono essere svolte dall'Agenzia delle Entrate. Le modalità di gestione delle imposte indicate al primo periodo, nonché il relativo rimborso spese, sono disciplinati sulla base di convenzioni da definire tra l'Agenzia delle Entrate e le Regioni.
- 4-bis. Al fine di assicurare a livello territoriale il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale di cui al comma 1, la convenzione di cui al comma 2 può prevedere la possibilità per le Regioni di definire, di

concerto con la Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate, le direttive generali sui criteri della gestione e sull’impiego delle risorse disponibili.

5. Previo accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 4-bis.

6. Per la gestione dei tributi il cui gettito sia ripartito tra gli enti di diverso livello di governo la convenzione di cui al comma 2 prevede l’istituzione presso ciascuna sede regionale dell’Agenzia delle Entrate di un Comitato regionale di indirizzo, di cui stabilisce la composizione con rappresentanti designati dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, dalla Regione e dagli Enti locali. La citata gestione dei tributi è svolta sulla base di linee guida concordate nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con l’Agenzia delle Entrate.

-Inserire l’articolo 7-quater:

Articolo 7-quater

(Misure compensative di interventi statali sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi regionali)

1. Gli interventi statali sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi regionali di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), della citata legge n. 42 del 2009 sono possibili, a parità di funzioni amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi.

2. La quantificazione finanziaria delle predette misure e l’individuazione delle modalità di finanziamento compensative sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con la Conferenza permanente per il funzionamento della finanza pubblica di cui all’articolo 5 della medesima legge n. 42 del 2009.

(REGIONI)

-Art. 8, comma 1: sostituire “2013” con “2012”

(ANCI)

-Art. 8, comma 1: aggiungere alla fine “aventi carattere di generalità e permanenza”

(ANCI)

-Art. 8, comma 2: è così sostituito:

“2. Con efficacia a decorrere dal 2012 ciascuna Regione a Statuto ordinario determina, secondo quanto previsto dallo Statuto o, in coerenza dello stesso, con atto amministrativo, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali, d’intesa con i Comuni del proprio territorio, una compartecipazione ai tributi regionali, e prioritariamente alla addizionale regionale all’Irpef, o individua tributi che possono essere integralmente devoluti, in misura tale da assicurare un importo corrispondente ai trasferimenti regionali dovuti ai sensi del comma 1 del presente articolo. Con il medesimo procedimento può essere rivista la compartecipazione ai tributi regionali o l’individuazione dei tributi devoluti sulla base delle disposizioni legislative regionali sopravvenute che interessano le funzioni dei Comuni.”

(REGIONI - ANCI)

-Art. 8, comma 4, all’inizio del primo periodo, aggiungere:” Con efficacia a decorrere dalla data di cui al comma 1.”.

(REGIONI)

-Art. 8, aggiungere il comma 5:

“Il fondo sperimentale regionale di riequilibrio cessa i suoi effetti al momento dell’istituzione del fondo perequativo di cui all’art. 13 della citata legge n. 42 del 2009.”

(REGIONI)

-Art. 11, comma 1: la lettera b) è riformulata nel seguente modo: “quote dell’addizionale regionale all’IRPEF, come ridefinite secondo le modalità del comma 1 dell’articolo 2”
(REGIONI)

-Art. 11, comma 4, lettera c): dopo Irpef aggiungere: ”, come ridefinite secondo le modalità del comma 1 dell’articolo 2;”
(REGIONI)

-Art. 11, comma 6: “dall’emersione della base imponibile riferibile al concorso regionale nell’attività di recupero fiscale” è sostituito con “del gettito di cui all’articolo 7 bis” e le parole “ derivante dalla lotta contro l’evasione e l’elusione fiscale” con “di cui all’articolo 7 bis”.
(REGIONI)

-Art. 11, comma 8: “a), b) e c)” sono sostituite da “a), b), c) e d)”
(REGIONI)

-Art. 13, comma 4: dopo il primo periodo è inserito il seguente: "A tal fine l'Agenzia delle Entrate definisce con proprio provvedimento un nuovo modello di dichiarazione dei redditi per le compagnie assicuratrici in cui viene prevista l'obbligatorietà della segnalazione degli importi, distinti per contratto ed ente di destinazione, annualmente versati alle Province."
(UPI)

Art. 13, comma 4 dopo "stipulare convenzioni" inserire "non onerose"
(UPI)

-Art. 13, comma 6: riformularlo nel seguente modo:
“6. Fino al 2012 continua ad essere attribuita alle Province l’imposta provinciale sulle trascrizioni, con le modalità previste dalla vigente normativa. La riscossione viene effettuata dall’Aci senza oneri per le Province. Entro il 2011 lo Stato provvede al riordino della disciplina dell’imposta provinciale di trascrizione in ordine a tariffe, oggetto di imposta e soggetti passivi.
(UPI)

- Art. 14, comma 1: sostituire "all'accisa sulla benzina" con "all'IRPEF"
(UPI)

-Art. 15, comma 1: Sostituire "dei" con "di tutti i"
(UPI)

-Art. 15, comma 1: sostituire "2013" con "2012"
(UPI)

-Art. 15, comma 2: sostituire "2013" con "2012"
(UPI)

- Art. 15, comma 2: dopo "amministrativo," aggiungere "previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali,"
(UPI)

- Art. 15, comma 2: alla fine del comma aggiungere il seguente periodo: "In caso di incapienza della tassa automobilistica rispetto all'ammontare delle risorse regionali sopprese, le Regioni assicurano una partecipazione ad altro tributo regionale nei limiti della compensazione dei trasferimenti soppressi alle rispettive Province."

-Art. 15: aggiungere il comma 5: "Ai fini della realizzazione delle proprie politiche tributarie le Province accedono, senza oneri aggiuntivi, alle banche dati del Pubblico Registro Automobilistico e della Motorizzazione Civile."

(UPI)

-Art. 19, comma 1: sostituire "2016" con "2017"
(ANCI e UPI)

- Art. 19, comma 1, secondo periodo: sostituire "Previo accordo sancito in sede di conferenza unificata" con "Previa intesa sancita in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali".
(ANCI e UPI)

-Art. 19, comma 3: sostituire "accordi conclusi in sede di conferenza unificata" con "intese concluse in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali"
(ANCI e UPI)

-Art. 20, comma 1: sostituire "e le Province autonome di Trento e Bolzano" con "a Statuto ordinario."
(REGIONI)

-Art. 21, comma 1: alla fine del primo periodo aggiungere ", tramite intesa, coerentemente con il fabbisogno derivante dalla determinazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) erogati in condizioni di efficienza ed appropriatezza".
(REGIONI)

-Art. 21, comma 1, secondo periodo: sostituire "e alle Province autonome di Trento e Bolzano" con "a Statuto ordinario"
(REGIONI)

-Art. 22, comma 4, primo periodo, sostituire "e delle Province autonome di Trento e di Bolzano" con "a Statuto ordinario"
(REGIONI)

-Articolo 22, comma 5: aggiungere in fine il seguente periodo:
"Nella individuazione delle Regioni si dovrà tenere conto dell'esigenza di garantire una rappresentatività in termini di appartenenza geografica al nord, al centro e al sud, con almeno una Regione di piccola dimensione geografica."
(REGIONI, proposta riformulata)

-Art. 22: la lettera e) del comma 6) è soppressa.
(REGIONI)

-Art. 22: è aggiunto il comma 13: "Eventuali risparmi nella gestione del servizio sanitario nazionale effettuati dalle Regioni rimangono nella disponibilità delle regioni stesse.".
(REGIONI)

-Dopo l'art. 24 è inserito:

Art. 24-bis

(Disposizioni particolari per Regioni a Statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Nei confronti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano rimane ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 2, e degli articoli 15, 22 e 27 della citata legge n. 42 del 2009, nel rispetto dei rispettivi Statuti.